

	Comune di BAISO	C.C.	34	30/12/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.				

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta ordinaria 30/12/2017 09:30

Dall' appello risultano presenti i Consiglieri Comunali:

N.	Nominativo		N.	Nominativo	
1	CORTI FABRIZIO	SI	8	SPEZZANI FABIO	SI
2	CASELLI GIULIANO	SI	9	BAROZZI ANDREA	SI
3	MERLI TIZIANO	SI	10	LORENZETTI ERASMO	SI
4	MARZANI ROBERTO	SI	11	CARANI DAVIDE	SI
5	BIANCHI ANDREA	SI	12	PAIOLI MILENA	SI
6	TONELLI FABRIZIO	SI	13	PELLESI ANDREA	AG
7	PALLADINI FAUSTO	SI			

Totale Presenti: 12

Totale Assenti: 1

Entra il Consigliere Roberto Marzani,

Consiglieri presenti: 12

Consiglieri assenti Giusitificati: 1

Consiglieri assenti Ingiustificati: 0

Assiste il Segretario, dott. Dott. Emilio Binini il quale provvede alla stesura del presente verbale.

Assume la presidenza il Sig. Fabrizio Corti – Sindaco.

Il Sindaco, constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

Il Sindaco illustra la proposta informando che sono stati tolti dal Regolamento vigente due articoli in seguito ad alcune sentenze di Tribunali Amministrativi Regionali, inoltre non è più possibile lanciare volantini da macchine o da aerei.

Anche questo regolamento è stato adottato da tutti i Comuni dell'Unione Tresinaro Secchia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione Consiliare n. 2 del 15 marzo 2017 è stato approvato il nuovo Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni;

VISTI:

- il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 che disciplina l'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 52 comma 1 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 che riconosce la potestà regolamentare al Comune disponendo che "... i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.";

PRESO ATTO della sentenza del TAR Piemonte n. 742/2017 secondo la quale:

- l'amministrazione comunale non dispone di poteri autorizzatori relativi all'attività di distribuzione di materiale pubblicitario,
- permangono, in ogni caso, in capo al Comune i normali poteri di vigilanza sul territorio per prevenire gli effetti indesiderabili del volantinaggio (maggiori rifiuti, intasamento delle cassette postali) e per sanzionare i singoli abusi, colpendo esclusivamente i responsabili e le imprese per cui gli stessi effettuano la distribuzione pubblicitaria;

PRESO ALTRESÌ ATTO delle sentenze del TAR Piemonte n. 1006/2016 e del TAR Brescia n. 905/2015 che si esprimono in tal senso;

RITENUTO opportuno adeguare il vigente Regolamento all'orientamento giurisprudenziale recentemente consolidatosi favorendo la libertà di iniziativa economica e garantendo altresì la libertà di manifestazione del pensiero salvo il rispetto della normativa vigente in materia;

RITENUTO, pertanto, opportuno modificare l'articolo 18 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni come segue -intendendo "*le parole/i numeri barrati*" *eliminati* e quelli "*in grassetto*" aggiunti-:

Art. 18 - Divieti e limitazioni

1. E' fatto divieto di esercitare pubblicità sonora dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 22.00 alle 8.00 del giorno seguente. E', altresì, vietata in modo permanente la pubblicità sonora nei pressi dei servizi educativi, sociali e culturali negli orari di apertura e nei pressi delle sedi di culto in corrispondenza delle funzioni religiose. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita, appositamente autorizzata, quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.

~~*2. La pubblicità effettuata tramite volantinaggio inerente attività economiche deve essere autorizzata, previa richiesta dell'interessato, con l'indicazione del messaggio pubblicitario*~~

~~che si intende diffondere e giorno, ora, e luogo di diffusione.~~

~~3. E' consentita la pubblicità comunque non inerente ad attività economiche, effettuata tramite volantinaggio, svolta da Associazioni ed Enti senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive, religiose, politiche, sindacali e di categoria purché sia indicato nel volantino in modo inequivocabile il committente responsabile e che il messaggio sia attinente il tema dell'iniziativa.~~

~~4. 2. E' vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini o oggetti da velivoli o veicoli.~~

~~5. 3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi, e loro adiacenze ove si svolgono le stesse. In altre occasioni e soltanto in casi eccezionali, oltre che autorizzata, dovrà anche essere disciplinata dall'Amministrazione Comunale.~~

VISTI:

- l'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97 già citato il quale stabilisce che: "I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo";
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e smi, il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

PRESO ATTO che il comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 dispone che:

- a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (cioè, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione,
- il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti,
- con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai punti precedenti,
- il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

VISTA la nota n. 4033 del 28 febbraio 2014 della Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del ministero dell'Economia e delle finanze la quale fornisce indicazioni circa la procedura di trasmissione telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti;

RITENUTO pertanto, in merito alla pubblicazione del Regolamento, di conformarsi alla suddetta nota;

VISTI, infine, i vigenti:

- Regolamento generale delle entrate tributarie comunali approvato con deliberazione C.C. n 10 del 28.0.2001 e successive modifiche ed integrazioni,
- Statuto del Comune

PRESO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, vengono espressi i seguenti pareri:

- del Responsabile del Settore Tributi, favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- del Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziario;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettere a) ed f) del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione espressa nei modi previsti dalla legge:

Consiglieri presenti e votanti: n. 12

Favorevoli: n. 12

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

DELIBERA

- 1) DI MODIFICARE, per i motivi espressi in premessa, l'articolo 18 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni come segue (intendendo *"le parole/i numeri barrati"* eliminati e *"quelli in grassetto"* aggiunti):

Art. 18 - Divieti e limitazioni

1. E' fatto divieto di esercitare pubblicità sonora dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 22.00 alle 8.00 del giorno seguente. E', altresì, vietata in modo permanente la pubblicità sonora nei pressi dei servizi educativi, sociali e culturali negli orari di apertura e nei pressi delle sedi di culto in corrispondenza delle funzioni religiose. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita, appositamente autorizzata, quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.

2. La pubblicità effettuata tramite volantinaggio inerente attività economiche deve essere autorizzata, previa richiesta dell'interessato, con l'indicazione del messaggio pubblicitario che si intende diffondere e giorno, ora, e luogo di diffusione.

3. E' consentita la pubblicità comunque non inerente ad attività economiche, effettuata tramite volantinaggio, svolta da Associazioni ed Enti senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive, religiose, politiche, sindacali e di categoria purché sia indicato nel volantino in modo inequivocabile il committente responsabile e che il messaggio sia attinente il tema dell'iniziativa.

4. 2. E' vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini o oggetti da velivoli o veicoli.

5. 3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi, e loro adiacenze ove si svolgono le stesse. In altre occasioni e soltanto in casi eccezionali, oltre che autorizzata, dovrà anche essere disciplinata dall'Amministrazione Comunale.

- 2) DI DARE ATTO che le suddette modifiche avranno effetto dal 1° gennaio 2018;
- 3) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Tributi l'invio del presente atto al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività, per via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;
- 4) DI OTTEMPERARE all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Baiso nella sezione "Amministrazione trasparente" del presente provvedimento.

Successivamente, stante l'urgenza, con la seguente separata votazione espressa nei modi previsti dalla legge:

Consiglieri presenti e votanti:n.12

Favorevoli: n.12

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 142, 4° comma del D. Lgs. 267/2000.

Sindaco
Fabrizio Corti

Segretario
Dott. Emilio Binini